colposo all'autorità giudiziaria: mentre però vennero dal Ministero date disposizioni perchè fosse intensificata al massimo la vigilanza preventiva.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Agnelli ed altri. — *Al ministro della guerra.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere, senza ulteriori indugi, la richiesta di richiamo dal congedo (ordinato con circolare 30568 del 24 novembre 1916), presentata da quei sottotenenti di milizia territoriale di artiglieria i quali sollecitarono, dopo l'agosto 1914, la propria nomina al fine di prestare servizio durante tutta l'attuale guerra – indipendentemente dagli obblighi di leva e che appartenendo alle classi soggette a chiamata sono forzati a rimanere lontani dal fronte – mentre per la sola possibilità del richiamo sono impediti di accudire utilmente alle loro occupazioni abituali.

RISPOSTA. — « I subalterni di milizia territoriale di artiglieria nati negli anni 1879 e seguenti, già da qualche tempo sono stati richiamati alle armi d'autorità e in gran parte mobilitati, fatta eccezione per i meno atti fisicamente ad ogni servizio militare e per coloro ai quali è stato concesso un temporaneo esonero nello interesse di pubblici servizi.

« Gli ufficiali della stessa arma e categoria nati anteriormente al 1879 possono egualmente ottenere, di massima, di essere richiamati qualora ne facciano regolare domanda gerarchica.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Albanese. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno adottare, nei riguardi degli ufficiali di milizia territoriale del 4º reggimento artiglieria da fortezza, che hanno già compiuto il mese d'istruzione, gli stessi criteri già adottati per gli ufficiali del 3º e dell'8º reggimento, congedando quelli che, per essere in soprannumero e senza particolari mansioni, potrebbero più utilmente prestare l'opera loro nelle varie Amministrazioni dello Stato alle quali in gran parte appartengono, realizzando una non trascurabile economia per l'erario ed avendoli sempre a disposizione appena necessità militari lo richiedano.

« Chiede inoltre di sapere perchè siano stati congedati e trovinsi tuttora in congedo gli ufficiali territoriali in soprannumero delle classi più giovani, mentre sono trattenuti da parecchi mesi sotto le armi molti ufficiali delle classi più anziane ».

RISPOSTA. — « Per il congedamento temporaneo effettuato in passato nei riguardi degli ufficiali subalterni di milizia territoriale di artiglieria esuberanti alle necessità dei servizi, non si sono fatte distinzioni da luogo a luogo, ma si sono date disposizioni uniche, rimettendone l'applicazione al criterio discrezionale delle autorità territoriali, le quali hanno provveduto ai congedamenti in tutti i casi nei quali i medesimi erano consentiti dalle norme in vigore e dalle necessità dei dipendenti servizi.

« Da qualche tempo, peraltro, per sopravvenute esigenze, tutti i subalterni in parola, nati negli anni 1879 e seguenti, sono stati richiamati alle armi ed in gran parte mobilitati, fatta eccezione per i meno atti fisicamente e per coloro ai quali è stato concesso un temporaneo esonero nell'interesse di pubblici servizi.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Alessio. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno di istituire il grado di aspirante ufficiale per i soldati laureati in chimica farmaceutica o diplomati in farmacia, che prestano servizio da più mesi, vista per loro l'impossibilità di aspirare al grado di ufficiale di complemento ».

RISPOSTA. — « Il grado di aspirante ad ufficiale venne instituito nel Corpo sanitario soltanto per i medici in considerazione della loro deficienza numerica nei gradi subalterni.

« Per gli ufficiali farmacisti invece, sia di complemento che di milizia territoriale, si constata una sensibile esuberanza, ciò che rende non necessaria l'istituzione predetta ».

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Arrigoni degli Oddi. — *Ai ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno di accordare anche agli impiegati comunali – in considerazione dell'opera preziosa da essi svolta negli attuali momenti per numerosi e svariati servizi di carattere straordinario affidati ai comuni – l'esenzione del doppio centesimo di guerra di cui all'articolo 1 dell'allegato *D* del Regio decreto